



COMUNE DI JESOLO
PROVINCIA DI VENEZIA

JTACA S.R.L.

STATUTO

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE - OGGETTO – DURATA

Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "JTACA S.r.l."

Articolo 2

La società ha sede nel Comune di Jesolo (VE).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire altrove, sia in Italia che all'estero, filiali, uffici, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune suddetto.

Articolo 3

1. Al fine della salvaguardia dell'ambiente e del territorio tramite la miglior gestione della mobilità urbana, la società ha per oggetto, nel rispetto dei vincoli normativi di tempo in tempo vigenti in materia di servizi pubblici locali:

A) l'esercizio del controllo delle soste degli autoveicoli nelle aree deputate e nei parcheggi in genere, la gestione delle stesse aree e dei parcometri, lo sviluppo di tecnologie inerenti le modalità di pagamento della sosta, la gestione e manutenzione della segnaletica orizzontale, verticale e complementare nonché semaforica, sia di carattere convenzionale, sia con strumenti innovativi atti ad integrare i tipi la cui messa in uso è prescritta dal codice della strada, la gestione e la manutenzione di pannelli informativi elettronici e di strutture, mobili o meno, atte a regolare il traffico o comunque a delimitare zone riservate al transito o all'accesso al pubblico;

B) la gestione di servizi di rimozione degli autoveicoli;

C) l'analisi e la soluzione delle problematiche inerenti la mobilità finalizzati al decongestionamento del traffico nei centri urbani e ciò anche in coerenza con le disposizioni di cui alla Legge 24 marzo 1989 n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, tra cui la realizzazione di parcheggi in genere, ivi compresi quelli per biciclette e ciclomotori, con annessi impianti, opere di accesso, tecnologie di informazione, la promozione e la gestione di strumenti e servizi orientati ad una sempre migliore facilitazione del traffico urbano intermodale, quali ad esempio il servizio di noleggio o commercio biciclette, anche elettriche, scooter, auto elettriche e quant'altro;

D) la promozione e/o l'effettuazione di studi finalizzati ad individuare la migliore funzionalità della viabilità nel rispetto del benessere e della sicurezza dell'utenza pedonale, ciclistica, automobilistica e motoristica in genere, anche attraverso l'elaborazione dei dati utili al monitoraggio dei flussi del traffico viario, la redazione di piani del traffico e della mobilità, la realizzazione di zone pedonali, piste ciclabili e di altri servizi diretti ad integrare la mobilità cittadina in coordinamento con il sistema del trasporto pubblico;

E) l'educazione all'uso corretto e funzionale degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto pubblici e privati e all'utilizzo dei parcheggi e dei parcometri, la promozione di un'attività di informazione con lo scopo di fornire una serie completa di servizi finalizzati ad incrementare, facilitare e ottimizzare l'impiego dei mezzi di trasporto pubblici.

2. La società può altresì curare la gestione delle contravvenzioni e, ricorrendo le condizioni di legge, dei tributi locali anche mettendo in studio, realizzando e utilizzando metodologie e tecnologie nuove inerenti l'esazione, la raccolta e l'elaborazione in genere dei dati finalizzati al monitoraggio delle contravvenzioni e dei tributi locali medesimi.

3. La società gestisce servizi di scuolabus sul territorio comunale per conto del socio/i. Inoltre ha per oggetto l'attività di supporto e di integrazione delle varie iniziative nell'ambito dei servizi resi alla collettività di tipo informativo, sociale, folcloristico, culturale e ricreativo in genere, anche attraverso la promozione, l'organizzazione, la gestione e il sostegno in genere di manifestazioni in occasioni di festività, celebrazioni e ricorrenze.

4. La società può inoltre eseguire ogni altra operazione e servizio attinente o connesso alle attività di cui sopra.

5. La società può altresì gestire servizi di trasporto marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, di linea e non di linea, per conto proprio e/o di altri enti pubblici e/o terzi privati (ad esempio, taxi acqueo, house boats, etc.).

6. La società può gestire servizi di trasporto terrestre non di linea, nonché noleggi di mezzi senza conducente.

La società può realizzare e gestire le attività di cui al presente oggetto sociale direttamente, "per conto" di altri Enti pubblici e/o di terzi privati, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma e, in parte, può altresì concedere a terzi le attività in affitto o in appalto. La società può altresì acquisire dal singolo ente locale contributi determinati al fine del raggiungimento dello specifico obiettivo, qualora previsto espressamente nel contratto di servizio e nei limiti della stessa previsione, nel rispetto della normativa anche comunitaria vigente.

La società assicura l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti.

Al fine del raggiungimento degli scopi sociali, la società può:

- assumere interessenze, quote o partecipazioni anche azionarie in altre società, imprese, consorzi ed enti anche di tipo associativo aventi scopi affini, analoghi, complementari o strumentali al proprio;
- in via non prevalente, non nei confronti del pubblico e con l'esclusione delle attività riservate previste dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 583 e successive modificazioni ed integrazioni, compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che siano ritenute utili o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compreso l'acquisto, la rivendita e l'assunzione in affitto di aziende di terzi purché dei settori rientranti nell'oggetto sociale;
- partecipare a gare e concorsi di qualunque genere oltrechè associare in partecipazione terzi per singoli affari o per l'intera gestione;
- concedere fidejussioni, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare avalli e ogni altra garanzia reale e/o personale a garanzia di debiti e obbligazioni proprie o di terzi ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Articolo 4

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

TITOLO II CAPITALE SOCIALE E QUOTE - TITOLI DI DEBITO – RECESSO DEI SOCI

Articolo 5

Il capitale sociale è determinato in € 100.000,00.- (Euro centomila/00) diviso in quote ai sensi di legge.

Il suddetto capitale sociale potrà essere ulteriormente aumentato nel rispetto delle condizioni previste dal Codice Civile, anche mediante nuovi conferimenti diversi dal denaro nelle forme consentite dalla legge.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter del codice civile, gli aumenti del capitale sociale possono essere attuati, qualora l'interesse della società lo esiga, anche mediante offerta di quote di partecipazione di nuova emissione a enti pubblici terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla deliberazione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del codice civile.

La società può acquisire dai soci fondi, con o senza obbligo di rimborso, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

La società può emettere titoli di debito. Con deliberazione dell'assemblea dei soci adottata con la maggioranza di cui all'art. 7, penultimo comma, del presente statuto, vengono determinati i limiti e le modalità di emissione, le condizioni del prestito e le modalità di rimborso. La deliberazione è iscritta nei termini di legge presso il registro delle imprese. I titoli emessi possono essere sottoscritti solo da investitori professionali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2483 del codice civile. Le condizioni del prestito e le modalità di rimborso possono essere modificati dalla società previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli.

Articolo 6

Le quote sono indivisibili. In caso di comproprietà di quote sociali, si applica l'art. 2468 del codice civile.

Le quote sociali sono trasferibili per atto tra vivi, esclusivamente tra enti pubblici salvo il diritto di prelazione spettante ai soci da esercitarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'avviso con il quale il cedente dovrà comunicare agli altri soci le condizioni e le modalità del trasferimento, compreso il prezzo ed i termini di pagamento, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La mancata risposta nel termine di 30 (trenta) giorni ha valore di rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione.

I soci possono esercitare il diritto di recesso nei soli casi previsti dall'art. 2469, comma 2, del codice civile, dall'art. 2473, comma 1, del codice civile e dal presente statuto. In questi casi si applica, ai fini del rimborso della quota di partecipazione del socio che recede, quanto previsto dall'art. 2473, commi 3, 4 e 5, del codice civile.

Il recesso deve essere in ogni caso comunicato alla società. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori, della decisione che lo legittima. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione da iscrivere nel Registro delle Imprese o da trascrivere nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori, il diritto di recesso deve essere esercitato, mediante la comunicazione sopra indicata, entro 15 (quindici) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio recedente. La comunicazione di recesso deve indicare le generalità del socio recedente, il domicilio del medesimo per le comunicazioni inerenti il recesso, il valore nominale della quota sociale per la quale il recesso viene esercitato. Le quote per le quali il recesso è esercitato non possono essere cedute, salvo il caso di cui all'art. 2473, comma 4, del codice civile.

TITOLO III ASSEMBLEE E DECISIONI DEI SOCI

Articolo 7

I soci iscritti nel Registro delle Imprese decidono sulle materie riservate alla loro competenza dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono riservate esclusivamente ai soci l'approvazione del bilancio d'esercizio e le decisioni in materia di utili, l'approvazione dei regolamenti sociali, la nomina degli amministratori e la determinazione dei loro compensi, la nomina, nei casi di legge, dell'organo di controllo e la determinazione del compenso al medesimo, le modificazioni statutarie e le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oltre alle altre competenze dei soci espressamente previste dal presente statuto.

Il compenso degli amministratori non potrà essere superiore ai limiti imposti dalla legge 296/2006 (art. 1 comma 725) e successive modifiche ed integrazioni.

a) DECISIONI DEI SOCI

L'adozione delle decisioni dei soci può avvenire mediante consultazione scritta, salvo quanto di seguito precisato.

Dai documenti sottoscritti dai soci deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto di decisione ed il consenso alla decisione stessa.

L'iniziativa per la consultazione dei soci, su richiesta dei soggetti legittimati di cui al primo comma del presente articolo statutario, viene adottata dal presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico, facendo pervenire ai soci medesimi una dettagliata proposta scritta di decisione mediante mezzi di comunicazione che consentano di ottenere la prova dell'avvenuta ricezione. Entro quindici giorni dal ricevimento della proposta i soci devono esprimere il loro consenso o meno in forma scritta. Se il singolo socio non si esprime entro tale termine, il consenso ad esso riferibile si considera negato.

Ai fini dell'assunzione delle decisioni, ogni socio esprime il voto in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione sociale.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, salvo quanto di seguito precisato in materia di quorum deliberativi. Si applicano, per quanto non previsto nel presente art. statutario, le norme di cui all'art. 2479 del codice civile.

b) ASSEMBLEE DEI SOCI

I soci si riuniscono in assemblea ai sensi dell'art. 2479 bis del codice civile qualora lo richiedano le norme del presente statuto, uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, e, in ogni caso, per l'approvazione del bilancio e per le deliberazioni inerenti e conseguenti, per la nomina degli amministratori e dell'organo di controllo e per le deliberazioni inerenti e conseguenti, per le deliberazioni in materia di modifiche statutarie, di riduzione del capitale sociale per perdite, di scioglimento anticipato della società, di nomina ed attribuzione dei poteri ai liquidatori, di revoca dello stato di liquidazione, di emissione di titoli di debito, nonché per l'assunzione di decisioni relative al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

La convocazione dell'assemblea è effettuata dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico mediante lettera raccomandata inviata ai soci, agli amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. L'avviso di convocazione può essere inviato ai soci, agli amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, anche mediante telefax ovvero mediante posta elettronica nel luogo e presso il numero di utenza telefax o l'indirizzo di posta elettronica indicati nei libri sociali. I soci, gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, che non intendono indicare l'utenza telefax o l'indirizzo di posta elettronica o revocano l'indicazione data, riceveranno la convocazione a mezzo lettera raccomandata.

Si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo statutario, le norme di cui all'art. 2479 bis e all'art. 2375 del codice civile.

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea può essere convocata, in prima ed in eventuale seconda convocazione, anche fuori della sede sociale, ovunque purché in Italia.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 del codice civile, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata dall'organo di amministrazione entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, anziché entro centoventi giorni dalla chiusura medesima.

L'assemblea delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 67% (sessantasette per cento) del capitale sociale sulle materie di cui ai nn. 4) e 5) dell'art. 2479, comma 2, del codice civile, nonché sullo scioglimento anticipato della società, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sulla revoca dello stato di liquidazione, sull'emissione di titoli di debito ed in merito alla riduzione del capitale sociale per perdite.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con le modalità di votazione determinate di volta in volta dal presidente.

Articolo 8

Le lettere di convocazione debbono contenere le indicazioni necessarie ad assicurare ai soci la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Saranno valide le assemblee, anche non convocate ai sensi dell'art. 7, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati l'amministratore unico ovvero tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Articolo 9

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona, anche non socio, ai sensi dell'art. 2479 bis, comma 2, del codice civile, e comunque portatore di una sola delega.

Spetta al Presidente dell'Assemblea controllare il diritto di intervento e la regolarità delle deleghe.

Ogni socio ha diritto ad un voto in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione.

Articolo 10

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico.

Articolo 11

L'assemblea nomina il Segretario.

Le deliberazioni assembleari sono fatte constatare da processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'assemblea dei soci potrà svolgersi anche per audio o video conferenza, nel rispetto del metodo collegiale e della parità di trattamento dei soci, a condizione che sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione. Gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati i luoghi audio – video collegati, a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. La riunione si riterrà svolta nel luogo dove sono presenti il presidente dell'assemblea ed il segretario.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Articolo 12 Organo amministrativo

La società è amministrata da un amministratore unico oppure, a scelta dei soci, da un Consiglio d'Amministrazione, nominati dai soci riuniti in assemblea, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statutaria o regolamentare propria degli enti locali soci in materia di nomina diretta dei rappresentanti degli enti locali soci nell'organo di amministrazione delle società partecipate.

Per organo amministrativo si intende l'insieme degli amministratori in quanto organo collegiale (consiglio di amministrazione) ovvero l'amministratore unico.

Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione e la straordinaria amministrazione, fatte salve le limitazioni risultanti dalla legge e dal presente statuto.

Nomina e cessazione dell'organo amministrativo

Gli amministratori possono essere anche non soci. Non potranno ricoprire la carica di amministratore coloro che:

- a) si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dall'art. 63, comma 1, n. 1 e n. 2 e dall'art. 64, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, dai vigenti statuti degli enti locali soci o per i quali operino le cause ostative di cui all'art. 58 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000 o di ineleggibilità di cui al comma 734 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) così come autenticamente interpretato dall'art. 71 della legge n. 69/2009;
- b) siano in lite con la società o con i soci o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società.

Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri, a scelta dei soci tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte, la cui composizione è determinata sulla base dei criteri indicati dall'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012 e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 251/2012 recante il regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni.

Ciascun socio indicherà un numero di propri candidati alla carica di amministratore unico o consigliere di amministrazione proporzionale alla propria quota di partecipazione al capitale sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà essere nominato dai soci riuniti in assemblea e scelto tra i consiglieri di amministrazione designati dal socio di maggioranza, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del richiamato art. 4 del D.L. n. 95/2012 (e successive modifiche ed integrazioni) in materia di nomina e competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore delegato per le fattispecie ivi regolate.

Quando non vi abbiano provveduto i soci, il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente e può nominare altresì il Vice Presidente con funzioni vicarie, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del richiamato art. 4 del D.L. n. 95/2012 (e successive modifiche ed integrazioni) in materia di nomina e competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore delegato per le fattispecie ivi regolate.

L'organo di amministrazione dura in carica per il periodo fissato all'atto della nomina e scade naturalmente alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statutaria o regolamentare propria degli enti locali soci in materia di anticipata cessazione dalla carica.

In mancanza di fissazione di un termine, esso dura in carica fino a revoca o dimissioni, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statutaria o regolamentare propria degli enti locali soci in materia di anticipata cessazione dalla carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

L'organo amministrativo è revocabile secondo quanto previsto dalla normativa statutaria o regolamentare propria degli enti locali soci in materia. Nulla è dovuto all'amministratore revocato senza giusta causa, a titolo di risarcimento del danno, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministratore nella società come accettazione della presente clausola statutaria e pertanto come rinuncia ad ogni effetto al risarcimento del danno.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio sociale viene a mancare, per qualsiasi causa, l'amministratore unico, i soci provvedono alla sostituzione dello stesso ai sensi del presente statuto. Fino al momento dell'accettazione della carica da parte del nuovo amministratore unico, resta in carica l'amministratore unico precedente.

A seguito della cessazione, per qualsiasi causa, di uno o più amministratori, nel caso in cui l'organo di amministrazione sia costituito dal consiglio di amministrazione, cessano tutti gli amministratori in carica. Si applicano le norme dettate a riguardo dall'art. 2386, comma 4, del codice civile. In particolare, la rinuncia di uno o di taluni amministratori provoca la cessazione di tutti gli amministratori in carica nei seguenti termini di efficacia: a) gli amministratori non rinuncianti rimangono in carica temporaneamente fino a quando l'organo di amministrazione non si è ricostituito; b) gli amministratori rinuncianti cessano immediatamente sino a quando rimanga in carica temporaneamente la maggioranza degli amministratori; in tal caso, le cessazioni per rinuncia successive, per effetto delle quali viene meno la maggioranza suddetta, sono efficaci dal momento in cui l'organo amministrativo si è ricostituito. Ciò vale anche nell'ipotesi in cui la rinuncia della maggioranza degli amministratori sia contestuale. Gli amministratori cessati, ma rimasti temporaneamente in carica per effetto della presente disposizione statutaria, hanno l'obbligo di convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo, potendo compiere nel frattempo solo atti di ordinaria amministrazione.

Regole di funzionamento del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed è richiesta la maggioranza dei consiglieri di amministrazione presenti per la validità delle sue deliberazioni.

Le decisioni possono essere validamente adottate mediante consultazione scritta. La consultazione scritta avviene a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Vice Presidente, se nominato, su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione da far pervenire, al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, a tutti i consiglieri di amministrazione e all'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto e quanto necessario per una adeguata informazione sulla decisione da trattare. I consiglieri di amministrazione hanno 15 (quindici) giorni di tempo per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che può anche essere apposta in calce alla documentazione ricevuta, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a 8 (otto) giorni e non superiore a 20 (venti) giorni. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o un'astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Vice Presidente, se nominato, raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, se nominato. In caso di consultazione scritta, la deliberazione si intende adottata se riceve il consenso della maggioranza degli amministratori in carica.

Il Consiglio di Amministrazione potrà svolgersi anche per audio o video conferenza, nel rispetto del metodo collegiale e della parità di trattamento dei consiglieri, a condizione che sia consentito al presidente del Consiglio di Amministrazione accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione. Gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati i luoghi audio – video collegati, a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. La riunione si riterrà svolta nel luogo dove sono presenti il presidente del Consiglio di Amministrazione ed il segretario.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega, con esclusione delle attribuzioni non delegabili ai sensi dell'art. 2381 del codice civile e fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del richiamato art. 4 del D.L. n. 95/2012 in materia di nomina e competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore delegato per le fattispecie ivi regolate.

Il consiglio si raduna sia presso la sede sociale sia altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario.

Il consiglio viene convocato dal Presidente con lettera da spedirsi, almeno tre giorni prima della riunione, a ciascun amministratore e all'organo di controllo, se nominato, e, nei casi di urgenza, anche con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima.

E' consentita la convocazione a mezzo telefax o posta elettronica.

Saranno valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione anche se non convocate nei modi

e tempi sopra descritti purché siano presenti tutti i componenti del Consiglio stesso e l'organo di controllo, se nominato, sia presente ovvero debitamente informato della riunione con congruo anticipo.

Ciascun amministratore comunicherà al Presidente l'indirizzo, il numero di utenza telefax e l'indirizzo di posta elettronica ove dovranno essere spediti gli avvisi di convocazione.

Rappresentanza sociale

La rappresentanza legale della società e la firma sociale libera, tanto in giudizio quanto di fronte a terzi, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente o al Vice-Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente o ai consiglieri delegati nei limiti dei poteri ad essi attribuiti.

TITOLO V REGIME DEI CONTROLLI OBBLIGATORI

Articolo 13

Al verificarsi delle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell'art. 2477 c.c. la Società è soggetta tanto al controllo di legalità (art. 2403 c.c.) quanto alla revisione dei conti (art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010).

La società, non essendo obbligata alla redazione del bilancio consolidato e non rientrando tra gli enti di cui al comma 2 dell'art. 16 del D. Lgs. n. 39/2010, può attribuire tali controllo e revisione ad un unico soggetto, necessariamente coincidente con quello definito dall'art. 2477 codice civile come "organo di controllo", ovvero, può attribuire il controllo di legalità al suddetto "organo di controllo" e la revisione dei conti al "revisore legale" previsto dal D. Lgs. n. 39/2010.

All'"organo di controllo", anche monocratico, si applicano unicamente le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni, comprese quelle che disciplinano l'attribuzione al medesimo della revisione dei conti.

Al "revisore legale" si applicano unicamente le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 39/2010, in particolare quelle contenute nell'art. 13 in ordine al conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico.

Restano ferme le attribuzioni dei soci derivanti dalla normativa in materia di controlli sulle società partecipate dagli enti locali.

Articolo 14

La società, per i servizi affidati "in house", dovrà soggiacere al controllo analogo previsto e disciplinato dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria richiamate dall'art. 4, comma 8, del D.L. n. 95/2012 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità indicate in apposito disciplinare o regolamento predisposto dal/i socio/i proprietario/i.

TITOLO VI ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO E RIPARTO UTILI

Articolo 15

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Al termine dell'esercizio, l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio a norma degli artt. 2423 e seguenti del C.C..

Il termine di approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea è stabilito in centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero in centoottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 del Codice Civile.

Articolo 16

Gli utili netti, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinarsi alla riserva legale, vengono attribuiti ai soci in proporzione delle rispettive quote.

Tuttavia l'assemblea, all'atto dell'approvazione del bilancio, potrà deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie e per altre destinazioni, oppure disporre di destinare in tutto od in parte gli utili ai successivi esercizi.

TITOLO VII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 17

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea dei soci, con la maggioranza di cui all'art. 7, penultimo comma, del presente statuto, stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

TITOLO VIII COMPETENZA GIUDIZIARIA - RINVIO

Articolo 18

Per ogni controversia è competente l'autorità giudiziaria di Venezia.

Articolo 19

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.